

CONVENZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI PASTI

A RIVA DEL GARDA

Tra:

- OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO (d'ora innanzi anche solo "Opera"), ente pubblico provinciale ai sensi della Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 con sede in Trento, via della Malpensada 82/A, codice fiscale 80003390228, rappresentata dal dott. Gianni Voltolini, nato a *** il ***, che interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di Direttore sostituto;
- La Villa S.r.l. rappresentato legalmente da Carella Cristiano, nato a *** il ***, titolare dell'Hotel "Athos Hotel" (d'ora innanzi anche solo "Hotel"), Partita IVA 01723140222, con sede legale a Nago Torbole, via Sighele n. 21 fr. Nago;
- in conformità alla determinazione del Direttore dell'Opera n. 179 d.d. 30.08.2024 che ha autorizzato la stipulazione del presente atto;

si stipula la seguente

CONVENZIONE

Art. 1 – OGGETTO

L'Hotel si impegna a somministrare il pranzo secondo le modalità specificate dal presente e dai successivi articoli.

TIPOLOGIA PASTO	COMPOSIZIONE
PASTO INTERO	Primo piatto Secondo piatto Contorno Acqua

I menù, che devono sempre prevedere la possibilità di alternative (es. ragù/pomodoro), devono essere adeguatamente variati nell'arco della settimana.

Nel rispetto dell'obiettivo del giusto equilibrio fra qualità e prezzo del pasto fornito l'Hotel deve utilizzare preferibilmente prodotti alimentari tradizionali trentini e/o di filiera corta.

Nella scelta di una ricetta è opportuno:

- privilegiare cotture al forno, al vapore, e stufature con la minima quantità di grassi aggiunti;
- ridurre l'uso del sale e preferire l'uso di aromi vegetali rispetto a prodotti a base di glutammato;
- preparare i primi piatti asciutti immediatamente prima del confezionamento.

L'Hotel si impegna a proprie spese a fornire diete speciali personalizzate su richiesta di Opera, nel caso di utenti affetti da patologie o portatori di allergie alimentari che ne facciano richiesta scritta a Opera, corredata da certificato medico con indicate le prescrizioni dettagliate degli ingredienti da utilizzare o non utilizzare.

Nei casi di necessità determinati da motivazioni di carattere etnico-religioso o di scelta di un'alimentazione vegetariana degli utenti, l'Hotel, ove possibile, fornisce un menù alternativo rispettando le tipologie di cui al presente articolo.

I locali ove si svolge il servizio devono essere puliti e adeguatamente illuminati e riscaldati, organizzati con tavoli preparati con cura. È cura del ristorante assicurare sempre la presenza in quantità sufficiente di olio, aceto, sale, pepe, acqua, tovaglette di carta, salviette, ecc. I servizi igienici devono sempre essere dotati di sapone, carta igienica, asciugamani di carta, ecc. in quantità adeguate.

Art. 2 – SOGGETTI BENEFICIARI

Il servizio di cui all'art. 1 può essere fruito esclusivamente dai soggetti iscritti al C.F.P. ENAIP alberghiero di RIVA DEL GARDA.

Art. 3 – MODALITÀ DI ACCESSO

L'utilizzo del servizio di ristorazione disciplinato dalla presente convenzione, è consentito esclusivamente a chi è in possesso della tessera "badge servizi" rilasciata appositamente dall'Opera, oppure di altro sistema identificativo concordato con l'Opera.

Tutti gli utenti sono tenuti a firmare l'apposito modulo cartaceo (concordato con l'Opera), da cui si evince il numero e la tipologia dei pasti giornalieri consumati da ogni utente.

I moduli firma devono essere allegati alla rendicontazione contabile mensile trasmessa all'Opera. L'accesso all'Hotel per la consumazione dei pasti è consentito nel seguente orario:

- 12.00 – 14.00 dal lunedì al venerdì.

Art. 4 – PREZZO

Il prezzo unitario del pasto è concordato pari ad € 16,00 (sedici/00) IVA inclusa; la quota a carico dell'utente è attualmente fissata in € 4,90 (quattro/novanta) IVA inclusa per la tipologia di "Pasto Intero" e dovrà essere incassata all'atto della consumazione del pasto.

Le quote a carico dell'utente sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'Opera e pertanto potranno essere modificate unilateralmente da Opera.

L'Hotel provvede mensilmente all'emissione della fattura per la differenza fra l'importo incassato e il costo totale dei pasti consumati dagli utenti autorizzati dall'Opera.

Saranno riconosciute come liquidabili solo le fatture relative ai pasti effettivamente consumati.

Art. 5 – CONTROLLI E PENALI

Opera si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla qualità e l'efficienza del servizio, in particolare:

- il rispetto delle caratteristiche organolettiche delle pietanze, del loro gusto e aspetto;
- la pulizia del locale ove sono somministrati i pasti, delle suppellettili e degli arredi, la modalità di distribuzione del pasto, gli orari del servizio.

Il personale dell'Hotel si impegna a collaborare con gli incaricati dell'Opera.

In caso di accertamento di inadempienze e/o disservizi, Opera procede a diffidare l'Hotel a fornire le proprie giustificazioni o a regolarizzare la propria posizione entro un termine breve, e comunque non superiore a 5 giorni, fatta salva l'applicazione della normativa speciale in materia igienico-sanitaria e di controllo degli alimenti laddove preveda sanzioni particolari.

Il caso di gravi violazioni degli obblighi derivanti dalla presente convenzione che abbiano dato luogo all'applicazione di penali reiterate per più di tre volte, Opera può disporre la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione di Opera di avvalersi di siffatta facoltà mediante invio all'Albergo di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, con riserva di richiedere i danni che Opera avesse a subire a seguito dell'inadempimento.

Art. 6 – DURATA E RECESSO

Le parti riconoscono che gli effetti della presente convenzione decorrono dal 9 settembre 2024 fino al 30 giugno 2025.

Qualora fosse necessaria la chiusura del ristorante, dovrà essere effettuata comunicazione all'Opera con preavviso di almeno 10 giorni.

Durante la validità della convenzione potranno verificarsi periodi di assenza del servizio di ristorazione dovuto alla mancanza degli studenti presso C.F.P. ENAIP alberghiero di RIVA DEL GARDA.

Opera si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dalla presente convenzione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, previa comunicazione alla controparte tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC da inviarsi con almeno 60 giorni di anticipo, senza che in tale caso l'Hotel possa avanzare pretese di compensi o indennizzi ulteriori rispetto al pagamento delle spettanze per i servizi prestati fino alla data del recesso.

L'Hotel è esonerato dall'erogazione del servizio in caso di sinistri alle proprie strutture di ristorazione a lui non imputabili.

Inoltre l'Hotel ha la possibilità di recesso con preavviso da inviare all'Opera tramite PEC, di almeno 60 giorni.

Art. 7 – RESPONSABILITÀ

È onere dell'Hotel il mantenimento delle autorizzazioni sanitarie, di polizia amministrativa e di quant'altro necessario all'espletamento del servizio.

L'Hotel dichiara di sollevare espressamente Opera da ogni e qualsiasi responsabilità in merito all'attività svolta, con particolare, ma non esclusivo riferimento, al rispetto delle normative relative alla sicurezza, igiene del lavoro e tutela dell'ambiente e alla normativa in materia di divieto di fumo.

L'Hotel è responsabile sia civilmente che penalmente di tutti i danni cagionati a persone, cose o animali che potessero derivare dalla presente convenzione e pertanto solleva e rende indenne Opera da ogni reclamo o molestia che potesse provenire da terzi i quali fossero o si ritenessero danneggiati.

Opera resta esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Hotel durante l'esecuzione del servizio.

L'Hotel deve altresì attuare l'osservanza delle norme, che si intendono tutte richiamate, derivanti dalle vigenti normative in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene del lavoro, assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

L'Hotel si impegna a stipulare e/o mantenere attiva, per tutta la durata della presente convenzione, idonea polizza assicurativa per la copertura della responsabilità Civile verso terzi.

Art. 8 – REGIME FISCALE

Tutte le spese e gli oneri fiscali derivanti dalla stipula della presente convenzione sono a carico dell'Hotel a esclusione dell'IVA, che grava sull'Opera.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi

dell'articolo 1, lettera b) della parte seconda della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s. m..

L'eventuale imposta di bollo e di registro del contratto e ogni altro onere conseguente alla stipula del contratto medesimo sono a carico dell'Hotel.

Art. 9 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Hotel assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m. impegnandosi a dare immediata comunicazione a Opera e al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. A tal fine, si indica, quale codice identificativo di gara (C.I.G.), del presente appalto il seguente: **B2D7F312A6**.

Art. 10 – FATTURAZIONE ELETTRONICA

Il codice univoco ufficio attribuito all'Opera per la fatturazione elettronica, come previsto dal DM 55 del 03/04/13, è: UF2C9J.

Opera Universitaria rientra tra l'elenco degli enti soggetti al meccanismo introdotto dalla legge 23/12/2014 n. 190 che prevede la trattenuta dell'IVA in sede di pagamento delle fatture emesse dai fornitori e il diretto versamento all'Erario da parte dell'Ente (split payment).

Art 11 - OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

Per tutti gli aspetti inerenti la presente convenzione, l'attività dell'Hotel dovrà svolgersi, pena la risoluzione della convenzione, nel pieno rispetto di quanto previsto dal codice di comportamento dei dipendenti di Opera, allegato al contratto collettivo provinciale del comparto autonomie locali, pubblicato sul sito istituzionale di Opera Universitaria, di cui viene consegnata copia all'Hotel.

Art. 12 – PRIVACY

L'Hotel garantisce la riservatezza delle informazioni relative agli utenti che fruiscono delle prestazioni oggetto della presente convenzione. Si impegna altresì a trattare i dati personali degli utenti secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Titolare del trattamento dei dati in questione è Opera. Con la sottoscrizione della presente convenzione il legale rappresentante dell'Hotel è nominato da Opera "Responsabile del trattamento dati" che necessariamente acquisisce in ragione dello svolgimento del servizio e come tale deve attenersi ai compiti e alle istruzioni stabiliti da Opera, con particolare riferimento alla sicurezza

dei dati, di cui al Titolo V – Sicurezza dei dati e dei sistemi - del citato D.lgs. 196/2003.

Art. 13 – CESSIONE

L'Hotel si obbliga ad assicurare il servizio con proprio personale escludendo qualsiasi forma di cessione, totale o parziale, dell'affidamento. Nei casi in cui il l'Hotel modifichi la propria natura giuridica deve farne comunicazione scritta a Opera tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC entro 5 giorni dalla data in cui ha effetto tale modifica.

Art. 14 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa espresso richiamo, in quanto applicabili, alle norme del Codice Civile che disciplinano i contratti e alla Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento" e relativo Regolamento di Attuazione approvato con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Trento 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".

In caso di controversie che dovessero insorgere causa l'applicazione e l'interpretazione del presente atto, le parti concordemente ne devolvono la risoluzione a un collegio arbitrale composto da un membro nominato da ciascuna delle parti e da un presidente nominato d'intesa dagli altri due componenti. In caso di mancata composizione in via amministrativa della controversia, è competente in via esclusiva il Foro di Trento il Foro competente è quello di Trento.

OPERA UNIVERSITARIA DI
TRENTO
dott. Gianni Voltolini

f.to digitalmente

Athos Hotel –
LA VILLA S.r.l
Sig. Cristiano Carella

f.to digitalmente
